

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 17 dicembre 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 6 dell'O.d.G.
 N. 92 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Promozione della attività sportiva dilettantistica".

Il giorno millenovecentosettantaquattro il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. Dott. Giuseppe Matarrese - Dott. Raffaele Augelli
 segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo		si
3) Andronico avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	si	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		si
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	si	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo		si
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Prof. Nicola Za prof. Nicola	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale		si	35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	si		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Dr. Grossi sig. Michele Cantatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dr. Grossi sig. Michele	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Dilonardo prof. Giovanni	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Di Stefano sig. Nicola	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Fantasia prof. Matteo	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		si	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	si		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.

Il Presidente informa l'Assemblea che sesto argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Promozione della attività sportiva dilettantistica".

Dà la parola al relatore per la 3^a Commissione Consiliare Permanente, consigliere Giuseppe Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne dà lettura:

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione dell'attività sportiva dilettantistica nello spirito dell'art. 13 dello Statuto, concede, con provvedimento del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, contributi ad Enti pubblici, nonché ad Associazioni, Comitati e Sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica e che svolgono istituzionalmente attività sportiva e ricreativa - per iniziative di interesse almeno regionale nel settore.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti secondo le norme seguenti.

Le domande relative alla concessione dei contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e non oltre il 30 aprile ed indirizzate alla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.

A corredo della domanda, redatta in carta semplice e a firma del rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, vanno allegati i seguenti do-

documenti:

- a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell'Ente o dall'Associazione, Comitati, ecc. (Non necessari in caso di Enti pubblici);
- b) il consuntivo delle attività di interesse almeno regionale svolte nell'anno precedente, corredato dalla relativa documentazione;
- c) il programma dell'iniziativa prevista;
- d) il preventivo di spesa ed il piano finanziario.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all'Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

L'Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i pareri, alla Giunta.

Le proposte ed i pareri sono formulati in aderenza ai seguenti criteri di massima e cioè tenendo conto:

- a) delle manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale, internazionale e di largo interesse popolare;
- b) del numero degli atleti iscritti e partecipanti alle manifestazioni, del valore propagandistico delle manifestazioni stesse;
- c) del complesso di attività svolta dalle Associazioni od Enti promotori, dalla loro continuità e dai risultati conseguiti anche nella creazione di animatori sportivi e responsabili organizzatori sportivi.

La Giunta adotta i relativi provvedimenti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Le domande dirette ad ottenere i contributi per l'esercizio 1974.

debbono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 80.000.000 si farà fronte con disponibilità di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui competenti capitoli di Bilancio.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazione avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale: " Promozione della attività sportiva dilettantistica", nel testo che segue, composto di n. 7 articoli:

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione dell'attività sportiva dilettantistica nello spirito dell'art. 13 dello Statuto, concede, con provvedimento del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, contributi ad Enti pubblici, nonché ad Associazioni, Comitati e Sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica e che svolgono istituzionalmente attività sportiva e ricreativa - per iniziative di interesse almeno regionale nel settore.

Art. 2

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti secondo le norme seguenti.

Le domande relative alla concessione dei contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e non oltre il 30 aprile ed indirizzate alla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.

A corredo della domanda, redatta in carta semplice e a firma del rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, vanno allegati i seguenti documenti:

- a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell'Ente o dell'Associazione, Comitati, ecc. (Non necessari in caso di Enti pubblici);
- b) il consuntivo delle attività di interesse almeno regionale svolte nell'anno precedente, corredato dalla relativa documentazione;
- c) il programma dell'iniziativa prevista;
- d) il preventivo di spesa ed il piano finanziario.

Art. 3

L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all'Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Art. 4

L'Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i pareri, alla Giunta.

Le proposte ed i pareri sono formulati in aderenza ai seguenti criteri di massima e cioè tenendo conto:

- a) delle manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale, internazionale e di largo interesse popolare;
- b) del numero degli atleti iscritti e partecipanti alle manifestazioni, del valore propagandistico delle manifestazioni stesse;
- c) del complesso di attività svolta dalle Associazioni od Enti promotori, dalla loro continuità e dai risultati conseguiti anche nella creazione di animatori sportivi e responsabili organizzatori sportivi.

La Giunta adotta i relativi provvedimenti.

Art. 5

Le domande dirette ad ottenere i contributi per l'esercizio 1974 debbono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 80.000.000 si farà fronte con disponibilità di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui competenti capitoli di Bilancio.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura